



Oggetto: Parere Tecnico su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Art. 48, comma 3, D.Lgs. 18.08.200, nr. 267. Approvazione criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi".

**Il Segretario Generale, per quanto concerne la regolarità tecnica, su richiesta del Sindaco in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni.**

Mi è stato richiesto di esprimere parere poiché il Dott. Montanaro, responsabile del settore finanziario, che è il responsabile del servizio personale, ha espresso il parere di regolarità contabile ma non ha espresso il parere tecnico poiché ritiene che il parere stesso debba essere reso dal Segretario Comunale per effetto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale nr. 15 del 3.02.2014, che, tra l'altro, così recita nella parte che interessa: "ordinamento e organizzazione del personale (ferme restando le competenze dirigenziali dei Responsabili di P.O. e del Servizio Personale, al Segretario Comunale sono attribuite le competenze relative agli atti con valenza generale concernenti la materia de qua, come ad es. atti di programmazione del fabbisogno di personale, dotazione organica comunale ecc.)".

A mio avviso la deliberazione, per quanto non sempre attuata nella parte che interessa e per nulla attuata in altre parti che pure riguardano il Segretario Comunale, non implica che il parere tecnico del responsabile del servizio interessato non debba essere espresso. Se fosse come sostenuto dal Responsabile del Servizio Finanziario, la deliberazione di Giunta avrebbe attribuito al Segretario Comunale in via generale e definitiva la responsabilità di alcuni servizi, di fatto creando un settore che sottrarrebbe molte competenze ad alcuni settori, addirittura esautorandoli. Ma nella programmazione degli ultimi anni non vi è traccia degli adempimenti connessi alla attribuzione di tali responsabilità (dal PEG, agli Obiettivi, alla programmazione finanziaria in genere e atti di valenza generale).

Ritengo che il termine "attribuite" debba essere inteso nel senso della predisposizione degli atti con valenza generale e non che lo stesso atto possa prescindere dal parere di un responsabile di settore a cui sono attribuite le competenze dirigenziali previste dall'art. 107 del D. Lgs. Nr. 267/2000.

Infine, si fa rilevare che l'art. 49, secondo comma, del D.Lgs. nr. 267/2000, prevede che: "Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili di servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente; in relazione alle sue competenze".

Ho dato riscontro alla richiesta del Sindaco esprimendo il parere, ma ritengo che, per come si è data attuazione alla deliberazione nel tempo e per quanto detto sopra, il responsabile del servizio finanziario debba rendere il parere di regolarità tecnica. In caso contrario lo stesso si assume ogni responsabilità sulla eventuale illegittimità dell'atto.

Bernalda, 20.11.214

RANU' Dott. Giuseppe Stefano



COMUNO  
Persone  
D.A.

COMUNO  
Persone  
D.A.